

**DECRETO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ANIMALI DECEDUTI  
PER AGGRESSIONE DA CANI RANDAGI**

n° 29

**Comune di CASTELLANETA  
IL SINDACO**

- PREMESSO** che il Sig. PAPPALEPORE Giuseppe, nato a Castellaneta (TA) il 12/02/1951 ed ivi residente in Castellaneta in C.da "Chiulli", Codice Fiscale PPPGPP51A12C136I, titolare dell'allevamento ovi-caprino codificato con cod. 003/TA/135, sito nel Comune di Castellaneta (TA) in contrada "Chiulli", ha denunciato l'aggressione a n.1 ovino (pecora), identificato dalla matricola e bolo elettronico endoreticolare, IT073000184082 di sua proprietà, ad opera di cani randagi;
- VISTO** che il servizio Veterinario della ASL TARANTO – Distretto di Castellaneta, ha eseguito gli opportuni accertamenti relativi alla constatazione della morte dei suddetti capi, con evidenti lesioni di aggressione da cani randagi, come da verbale n°56/A del 23/01/2018;
- VISTO** che le suddette carcasse sono state distrutte in conformità del Regolamento CEE/1069/2009;
- VISTO** Il D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO** l'art. 16 della Legge Regione Puglia 12/95; che prevede indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario;
- VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218, recante misure di lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTA** la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"; in particolare l'art.13 comma 1 lettera c) che testualmente recita "il riconoscimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 <<Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988, n.218;
- RILEVATO** che, in ottemperanza alle citate normative, è necessario procedere alla determinazione dell'indennità, in riferimento alle rilevazioni dell' I.S.M.E.A. da corrispondere al proprietario/allevatore per la perdita dei capi di bestiame di cui sopra, e secondo la seguente tabella di calcolo:

**Tabella di calcolo delle indennità**

| N° animali          | Valore Min. | Valore Max | Unità | Valore Medio | Valore Totale  |
|---------------------|-------------|------------|-------|--------------|----------------|
| n. 1 ovino (pecora) | E 90,00     | E 95,00    | Cad.  | E 92,50      | E 92,50        |
| Totale              |             |            |       |              | <b>E 92,50</b> |

**SU** istruttoria del Servizio Veterinario di Sanità Animale A.S.L. TARANTO – Distretto di Castellaneta;

**DECRETA**

l'ammontare complessivo delle indennità spettanti, e da liquidare al Sig. PAPPALEPORE Giuseppe, ai sensi della legge n.218/88, pari a **Euro 92,50** (novantadue/50).

Il presente decreto viene notificato all'interessato.

Manda Copia notificata ai Servizi Veterinari dell' A.S.L. TARANTO - Distretto di Castellaneta, per completamento istruttoria e quant'altro di propria competenza.

Castellaneta, li \_\_\_\_\_

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
UOS PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  
IL VETERINARIO UFFICIALE  
(Dott. Luigi LAERA)

